Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Giovedì, 28 febbraio 1924** **Numero 50**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Nomina di Ministri di Stato.

Sua Maestà il Re, con decreti del 24 corrente, ha nominati Ministri di Stato l'on. Salvatore Contarini e l'on. generale Gaetano Giardino, Senatori del Regno.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 3 febbraio 1924, n. 229.

Ammissione alle quotazioni ufficiali di borsa delle obbligazioni 6.50 % della quota del prestito garantito del Governo austriaco emessa in Italia nel 1923.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse di commercio, sulla mediazione e sulle tasse sui contratti di borsa;

Veduto il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli affari esteri e con quello per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono ammesse alla quotazione ufficiale in tutte le borse dei valori del Regno le obbligazioni da L. 500 ciascuna, fruttanti l'interesse del 6,50 % e rimborsabili in venti anni a partire dall'ottobre 1924, della quota del prestito garantito del Governo austriaco di 650 milioni di corone oro emessa in Italia nel 1923 per un ammontare di 200 milioni di lire.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1924
Atti del Governo, registro 221, foglio 264. — GRANATA

REGIO DECRETO 27 gennaio 1924, n. 231.

Estensione nei territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231, che estende nei territori annessi le funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile;

Veduto il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che riordina la Cassa invalidi della marina mercantile;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le persone della gente di mare alle quali sono estese le disposizioni sulla Cassa invalidi della marina mercantile con R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231, e che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono assicurate a norma della legge dell'ex Impero austriaco 16 dicembre 1906 B. L. I., n. 1 ex 1907, modificata con ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B. L. I., n. 138, indicata con l'espressione « legge pensioni » saranno iscritte alla Cassa invalidi rimanendo esonerate dagli obblighi derivanti dalla legge pensioni per i periodi di navigazione.

Le persone della gente di mare che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto sono assicurate a norma della legge pensioni possono fare opzione per il trasferimento alla Cassa invalidi, presentando dichiarazione scritta all'istituto presso cui sono assicurate entro due mesi dalla data suddetta.

Il regime assicurativo prescelto non potrà essere successivamento cambiato qualora l'assicurato passi al servizio di una nave iscritta negli uffici marittimi delle vecchie provincie d'Italia.

Art. 2.

Per le persone che continuano l'assicurazione a norma della legge pensioni dovranno essere versati in ogni caso i contributi stabiliti dalla legge sulla Cassa invalidi della marina mercantile.

Se essi sono superiori ai premi previsti dalla legge pensioni l'eccedenza sarà impiegata per aumentare le pensioni mediante l'assicurazione complementare di cui all'art. 4 dell'ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B. L. I., n. 138, o mediante altro trattamento di previdenza approvato caso per caso dal Ministero per l'economia nazionale.

Se detti contributi sono, invece, inferiori ai premi previsti dalla legge pensioni le prestazioni di legge saranno proporzionalmente ridotte, a meno che l'iscritto non assuma a suo completo carico il versamento della differenza occorrente per raggiungere i premi suddetti.

Le stesse norme si applicano nei riguardi dei contributi già versati per le dette persone a norma dell'art. 4 del R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231.

Per le persone invece che abbiano optato per l'iscrizione alla Cassa invalidi, sarà versata a questa Cassa la riserva premi da esse accumulata durante i periodi di navigazione a norma della legge pensioni. La Cassa invalidi riconoscerà utile per la pensione, la navigazione effettuata anteriormente destinandovi l'importo della riserva-premi ricevuta. Se vi sarà eccedenza, questa sarà considerata come versamento facoltativo a norma del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603. Nel caso invece che la riserva predetta sia insufficiente per il riconoscimento di tutto il periodo di navigazione anteriormente effettuata, questo sarà proporzionalmente ridotto a meno che l'iscritto non assuma a suo completo carico, effettuandolo entro un termine da stabilirsi caso per caso dalla Cassa invalidi, il completamento della riserva necessaria per il riconoscimento integrale dei periodi di navigazione.

Art. 3.

Per le persone di cui all'art. 1 che restano assicurate a norma della legge pensioni, qualora successivamente passino al servizio di una nave inscritta in un porto non pertinente ai territori annessi, il contributo versato alla Cassa invalidi sarà da questa rimesso all'Istituto pensioni presso cui l'assicurato è iscritto.

Art. 4.

Le persone della gente di mare che, oltre a periodi di navigazione, abbiano compiuto periodi di lavoro a terra per i quali siano stati versati i contributi a norma della legge pensioni, potranno far valere gli uni e gli altri periodi nel seguente modo:

1° Se hanno diritto alla pensione concessa dalla Cassa invalidi e alla pensione concessa a norma della legge pensioni, le due pensioni si cumuleranno fino al limite massimo dei nove decimi della più alta competenza annua conseguita sia in navigazione che a terra, e l'eventuale riduzione andrà a vantaggio degl'istituti debitori delle pensioni, proporzionalmente all'ammontare di queste;

2° Se hanno compiuto il 65° anno di età o sono riconosciuti inabili in modo assoluto e permanente al lavoro senza aver compiuto il periodo minimo necessario per conseguire il diritto alla pensione potranno liquidare ugualmente la pensione se cumulando i periodi di navigazione con i periodi di lavoro a terra, potranno conseguire tale diritto a norma della legge sulla Cassa invalidi oppure a norma della legge pensioni.

In tal caso la misura della pensione sarà determinata come segue.

Sulla base della totalità dei periodi di lavoro effettuati, sia in navigazione che a terra, sarà determinata la misura della pensione che sarebbe spettata all'assicurato se tutti quei periodi fossero stati di navigazione e la misura della pensione nel caso che tutti quei periodi fossero stati di lavoro a terra, le due pensioni così determinate saranno ridotte proporzionalmente ai soli periodi di navigazione da una parte e ai soli periodi di lavoro a terra dall'altra, ottenendosi due quote la cui somma costituisce la misura della pensione da assegnare.

Le due quote come sopra determinate faranno carico rispettivamente alla Cassa invalidi e all'istituto pensioni o istituto suppletorio competente, ma la Cassa invalidi predetta assumerà il pagamento dell'intera pensione, facendosi rimborsare dall'istituto pensioni o dall'istituto suppletorio le rate che stanno a loro carico o il relativo capitale di copertura.

Art. 5.

Le altre prestazioni (rendite, vedovili o orfanili, contributi di educazione, tacitazione, ecc.) in quanto dovute dopo un periodo di contribuzione, verranno assegnate e determinate con lo stesso criterio di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Le persone della gente di mare contemplate nel presente decreto possono essere ammesse a far valere, agli effetti di cui appresso i periodi di effettiva navigazione compiuti avanti il 3 novembre 1918, in quanto scoperti di assicurazione, purchè prestati sopra navi mercantili battenti bandiera austro-ungarica le quali per il regime cui erano sotto poste e per gli scopi cui erano destinate, si possano ritenere assimilabili a quelle considerate dall'art. 12 del decreto legge 26 ottobre 1919, n. 1996, ed a condizione:

1° Che ne facciano domanda entro il 31 dicembre 1924 ed abbiano almeno due anni di effettiva navigazione nel periodo dal 3 novembre 1918 a quella data;

2° Che facciano risultare i periodi di navigazione da far valere. Tali periodi saranno di regola provati col libretto di matricola se regolarmente tenuto altrimenti la Cassa invalidi decide sul riconoscimento, sulla base di altri documenti degni di fede, di testimonianze, informazioni, ecc. Contro questa decisione è ammesso il ricorso al Ministero della marina (Commissariato per i servizi della Marina mercantile) il quale decide in via definitiva.

I periodi di navigazione anteriore al 3 novembre 1918, che in tal modo potranno essere riconosciuti, saranno computati utili agli effetti del diritto a pensione, secondo la legge sulla Cassa degli invalidi fino ad un massimo di anni 10 purchè maturati dopo il 1° gennaio 1900.

Circa la misura della pensione, questa sarà determinata nell'importo di quella dovuta a norma del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, tenendo conto di tutti i periodi di navigazione riconosciuti, detratta una quota di rendita vitalizia per i contributi che avrebbero dovuto essere versati per i periodi di navigazione riconosciuti in base alla legge 22 giugno 1913, n. 767. Non si fa luogo a questa detrazione se l'iscritto abbia versato, entro il termine che sarà volta per volta stabilito dalla Cassa invalidi, l'importo complessivo di quei contributi.

Entro il 31 dicembre 1925 la Cassa degli invalidi per la marina mercantile presenterà al Ministro per l'economia nazionale ed al Commissariato della marina mercantile una relazione sugli impegni derivanti dal riconoscimento della navigazione anteriormente effettuata. In base all'accertamento di tali impegni potranno essere adottati provvedimenti definitivi intesi ad accrescere la misura delle pensioni di cui al precedente comma, mediante Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per la marina (Commissariato per i servizi della marina mercantile).

Art. 7.

L'Amministrazione del Pio fondo di marina passa al Commissariato dei servizi della marina mercantile e per esso alla Capitaneria di porto di Tireste, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministro per la marina d'accordo col Ministro per l'economia nazionale.

Art. 8.

Potranno godere un sussidio sul Pio fondo di marina;

a) le persone già sussidiate dal Pio fondo alla data di entrata in vigore del presente decreto, purchè sussistano le condizioni richieste dalla seguente lettera *b*) per i sussidi da concedersi dopo quella data;

b) i marittimi che non hanno diritto a pensione dalla Cassa invalidi della marina mercantile, purchè siano bisognosi di soccorso, sia riconosciuta la loro inabilità al lavoro, e non abbiano figli o altri parenti chiamati per legge a soccorrerli e possono comprovare una navigazione di almeno dieci anni. Qualora abbiano dovuto abbandonare la navigazione in seguito ad infortunio sofferto in navigazione il sussidio potrà essere concesso senza riguardo alla durata dell'imbarco.

Egualmente può essere concesso un sussidio alle vedove ed orfani di marittimi che non hanno diritto a pensione dalla Cassa invalidi della marina mercantile e che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma.

Tali sussidi saranno concessi nel limite dei mezzi disponibili.

Art. 9.

La misura dei sussidi di cui al precedente articolo sarà per ora pari all'ammontare del sussidio annuo concesso sul Pio fondo nell'anno 1922, aumentato del 50 %.

La misura dei sussidi può essere variata con decreto del Ministro per la marina, d'accordo con il Ministro per l'economia nazionale, in dipendenza delle disponibilità del fondo.

Art. 10.

La risoluzione di tutte le controversie sorgenti dall'applicazione del R. decreto 6 agosto 1921, n. 1231, e del presente decreto è deferita ai termini dell'articolo 53 del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, alla Commissione arbitrale di prima istanza istituita presso la sede locale della Cassa invalidi di Trieste, provvisoriamente gestita dall'Istituto pensioni per impiegati, e alla Commissione arbitrale centrale per l'invalidità e vecchiaia.

La Commissione arbitrale di prima istanza per la risoluzione delle controversie suddette è nominata dal Ministro per l'economia nazionale ed è così composta:

a) un giudice di Tribunale designato dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, che la presiede;

b) due rappresentanti dei datori di lavoro e due rappresentanti degli assicurati di cui rispettivamente uno inscritto all'Istituto pensioni ed uno iscritto alla Cassa invalidi della marina mercantile, designati dal prefetto di Trieste sentite le rispettive organizzazioni locali;

c) due sanitari, se la controversia abbia per oggetto l'accertamento dell'invalidità, designati dal prefetto di Trieste fra i medici chirurgi iscritti nell'albo e che diano affidamento per la loro dottrina e la loro competenza specifica.

Per ciascun componente la Commissione arbitrale di prima istanza sarà nominato un supplente.

I membri della Commissione arbitrale di prima istanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 266. — GRANATA.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. 233.

Trasferimento della sede della Soprintendenza bibliografica per le provincie degli Abruzzi e del Molise dalla Biblioteca Casanatense alla Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 4 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074;

Veduto il Nostro decreto 16 luglio 1923, n. 1753, sull'ordinamento e le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione e dei suoi corpi consultivi;

Ritenuta la opportunità di modificare la sede della Soprintendenza bibliografica per le provincie degli Abruzzi e del Molise, di cui al n. 8 della tabella *A* annessa al citato R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2074;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° febbraio 1924, la sede della Soprintendenza bibliografica per le provincie degli Abruzzi e del Molise è trasferita dalla Biblioteca Casanatense alla Biblioteca universitaria Alessandrina di Roma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 268. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 3211.

Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonificazione del comprensorio della bonifica di Gallare in provincia di Ferrara.

N. 3211. R. decreto 2 dicembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, sono classificate in 1ª categoria, ai termini e per gli effetti dell'art. 3 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, le opere di bonificazione del comprensorio della bonifica di Gallare, in provincia di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 3215.

Contributo scolastico del comune di Casoli.

N. 3215. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Casoli, della provincia di Chieti, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 6437,98 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 445, è elevato a L. 6527,98 a decorrere dal 1° luglio 1914.

Visto, *il Guardasigilli*. OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. 3217.

Contributo scolastico del comune di Castel Goffredo.

N. 3217. R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Castel Goffredo, della provincia di Mantova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 11.728.71 con il R. decreto 17 gennaio 1915, n. 137, ed in L. 12.728.71 con il R. decreto 8 aprile 1920, n. 763, è elevato da L. 11.728.71 a L. 12.928.71, per il periodo dal 1° ottobre 1915 al 30 settembre 1916, e da L. 12,728.71 a L. 13,928.71, a decorrere dal 1° ottobre 1916.

Visto, *il Guardasigilli* OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. **3216.**
Contributo scolastico del comune di Vimercate.

N. **3216.** R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene fissato in L. 20,182.97 il contributo scolastico che il comune di Vimercate, della provincia di Milano, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 29 luglio 1923, n. **3218.**
Contributo scolastico del comune della Spezia.

N. **3218.** R. decreto 29 luglio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune della Spezia, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 378,482.32, col decreto Luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 538, è elevato a L. 418,482.32 a decorrere dal 1° luglio 1915.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. **3219.**
Contributo scolastico del comune di Toirano.

N. **3219.** R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubbica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Toirano, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2164.12 col decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1916, n. 404, è elevato a L. 4964.12 a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 21 ottobre 1923, n. **3220.**
Contributo scolastico dei comuni di Fivizzano e Comano.

N. **3220.** R. decreto 21 ottobre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contri buto scolastico a carico del comune di Fivizzano (Massa) già consolidato in L. 27,585 col R. decreto 29 marzo 1914, n. 782, è ridotto a L. 23,839 18, a datare dal 1° gennaio 1921 ed è approvato in L. 3741,82 il contributo scolastico a carico del comune di Comano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. **164.**
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico Carlo Gemmellaro, in Catania.

N. **164.** R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio istituto tecnico Carlo Gemmellaro, in Catania, ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. **177.**
Estensione della giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria mineraria di Fabriano al territorio del comune di Scheggia.

N. **177.** R. decreto 24 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, la giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria mineraria istituito in Fabriano con R. decreto 15 dicembre 1921, n. 1956, viene estesa al territorio del comune di Scheggia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 13 gennaio 1924, n. **178.**
Aggregazione del distretto di Bobbio al territorio della Regia deputazione di storia patria per le provincie parmensi.

N. **178.** R. decreto 13 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il distretto di Bobbio viene aggregato al territorio della Regia deputazione di storia patria per le provincie parmensi.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 31 gennaio 1924, n. **188.**
Erezione in Ente morale del Ricovero Cav. Luigi De Feo, in Vico Equense.

N. **188.** R. decreto 31 gennaio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri il « Ricovero cav. Luigi De Feo », con sede nel comune di Vico Equense, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1924, n. **230.**
Erezione in Ente morale dell'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, in Roma.

N. **230.** R. decreto 7 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale madri, vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, con sede in Roma, viene eretta in Ente morale, ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1924, n. **232.**
Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile « Famiglia dottor Saglietta », in Poggi.

N. **232.** R. decreto 10 febbraio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Asilo infantile « Famiglia dottor Saglietta » di Poggi, viene eretto in Ente morale, ed approvato la statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1924.

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924.
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Montemonaco, Montefiore dell'Aso e Mazzara del Vallo.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che proroga i poteri dei Regi commissari di Montemonaco, Montefiore dell'Aso e Mazzara del Vallo, in provincia di Ascoli e Trapani.

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Montemonaco, Montefiore dell'Aso, (Ascoli Piceno) e Mazzara del Vallo (Trapani) per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Veduti i Nostri precedenti decreti in data 24 settembre e 7 ottobre 1923, con cui vennero sciolti i Consigli comunali di Montemonaco, Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno) e di Mazzara del Vallo (Trapani);
Veduta la legge comunale e provinciale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Montemonaco, Montefiore dell'Aso e di Mazzara del Vallo, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Perletto (Cuneo), di Prato Carnico (Udine) e di Agosta (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 24 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Perletto, in provincia di Cuneo.

SIRE,

L'amministrazione comunale di Perletto, sorta dai comizi del 1920, non rappresentò mai l'espressione della maggioranza del corpo elettorale, essendo riuscita a prevalere per pochissimi voti sulla lista avversaria in seguito all'annullamento di numerose schede attribuite a questa ultima: fin dall'inizio essa incontrò, quindi, una forte opposizione, che, a mano a mano accentuatasi, culminò nell'occupazione violenta del Municipio, avvenuta il 27 dicembre 1923.

Il Prefetto dispose l'immediato sgombero della sede municipale e provvide per la tutela dell'ordine pubblico, ma poichè la tensione degli animi rimane assai acuta, si da far temere ulteriori incidenti, che potrebbero dar luogo a gravi conseguenze, si rende necessario lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Perletto, in provincia di Cuneo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Carlo Caffa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 7 ottobre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Prato Carnico, in provincia di Udine.

MAESTÀ,

Per riflesso di una lite annosa e costosissima vertente fra il capoluogo del comune di Prato Carnico e la frazione Pesaris, riguardante la proprietà comunale, i contrasti fra i consiglieri di detta frazione e la maggioranza consigliare sono andati man mano acuendosi, fino a determinare recentemente i rappresentanti della frazione stessa a rassegnare le dimissioni. Per effetto di precedenti dimissioni e dell'avvenuta emigrazione di alcuni consiglieri, la rappresentanza elettiva è ora di fatto ridotta a 9 consiglieri su 20, i quali, nella lite che turba profondamente i rapporti tra i frazionisti di Pesaris e gli altri comunisti, rappresentano esclusivamente una delle parti in contestazione.

Tale situazione è causa di gravissimo disagio e accentua in modo pericoloso l'eccitamento degli animi, sicchè, sia per motivi di ordine pubblico, sia per tentare, a mezzo di un amministratore straordinario, una soluzione transattiva della vertenza che divide la frazione dal capoluogo, danneggiando il funzionamento della civica azienda, appare indispensabile procedere allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario. Al che provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Prato Carnico, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. Giuseppe Frucco, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 7 ottobre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 gennaio 1924, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Agosta, in provincia di Roma.

MAESTÀ,

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Agosta, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce lo stato di grave abbandono in cui versa quella civica azienda, anche a causa di dissensi fra gli amministratori, che ostacolano l'utile funzionamento della rappresentanza elettiva. L'ufficio comunale è in deplorevole disordine ed è privo di molti fra i registri prescritti; quelli delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta non sono stati più aggiornati dal 1919 in poi; il carico tributario non è equamente ripartito, il reddito di beni concessi in enfiteusi è di gran lunga inferiore allo ammontare delle imposte che gravano su di essi; è stata trascurata l'esecuzione dei lavori necessari per il miglioramento della viabilità, nonostante le deliberazioni regolarmente adottate al riguardo.

Le condizioni igieniche del Comune sono molto deficienti; non si è provveduto alla sistemazione del servizio di assistenza sanitaria; non si è dato alcun impulso alla soluzione del problema dei locali per le scuole.

Sono tuttora da sistemare le contabilità relative alla gestione approvvigionamenti e dei sussidi militari, per le quali il Comune è stato dichiarato in debito di somme notevoli.

La contestazione delle risultanze dell'inchiesta al Comune non ha ottenuto nè controdeduzioni, nè affidamenti di una migliore tutela degli interessi dell'Ente, mentre i tentativi fatti per comporre i dissensi fra gli amministratori sono riusciti infruttuosi.

In tali condizioni, per porre riparo ad uno stato di abbandono che è di gravissimo danno per il Comune e per impedire che i contrasti fra gli amministratori, possano, ripercuotendosi nella popolazione, turbare la pubblica tranquillità, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Agosta, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. Cesare Piazzoli, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 24 luglio 1922.

Regificazione dell'Istituto tecnico pareggiato di Civitavecchia con effetto dal 1° ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il testo unico delle leggi per la conversione in Regie e l'istituzione di scuole medie approvato con il Nostro decreto 25 luglio 1907, n. 645, ed il regolamento 15 settembre 1907, n. 652, modificato con il Nostro decreto 3 agosto 1909, n. 630;

Veduto il Nostro decreto 23 gennaio 1921, n. 364;

Veduta la convenzione stipulata fra il Ministero della pubblica istruzione ed il comune di Civitavecchia per la conversione in Regio di quell'Istituto tecnico pareggiato;

Veduto che il comune di Civitavecchia ha prestato la debita garanzia per il pagamento del contributo assunto a proprio carico con la detta convenzione;

Udita la Commissione mista istituita con R. decreto 3 agosto 1909, n. 630;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto tecnico pareggiato di Civitavecchia è convertito in Regio con effetto dal 1° ottobre 1922.

Al suo mantenimento sarà provveduto in conformità delle disposizioni vigenti e della convenzione predetta che si approva.

Art. 2.

Con altro Nostro decreto sarà provveduto alla modificazione delle tabelle organiche delle cattedre nelle scuole medie governative ed alle variazioni di bilancio inerenti all'attuazione del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE

ANILE — PEANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1924, con la quale la Danimarca non viene più compresa fra i paesi infestati da trichina, agli effetti dell'applicazione delle ordinanze Ministeriali 1° e 6 gennaio 1923.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, ed il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto Ministeriale del 6 maggio 1914, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Vedute le ordinanze Ministeriali: 1° gennaio 1923, che disciplina, nei riguardi sanitari, l'importazione nel Regno degli animali, prodotti ed avanzi animali, e 6 gennaio 1923, che include la Danimarca tra i Paesi nei quali esiste la trichinosi;

Risultando da comunicazioni ufficiali che la Danimarca trovasi attualmente immune da detta infestazione;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione delle ordinanze Ministeriali 1° e 6 gennaio 1923, la Danimarca non è più compresa fra i Paesi infestati da trichina.

I signori Prefetti delle Provincie marittime e di confine, a mezzo dei veterinari di porto e di confine e degli uffici doganali, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore da oggi.

Roma, 28 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: LUTRARIO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 49

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 27 febbraio 1924.

	Media		Media
Parigi	97 74	Belgio	84 45
Londra	99 827	Olanda	8 625
Svizzera	402 04	Pesos oro	18 —
Spagna	294 25	Pesos carta	7 92
Berlino	—	New-York	23 247
Vienna	0 0325	Oro	448 56
Praga	67 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	81 425
	3.50 % » (1902)	75 —
	3.00 % lordo	51 17
	5.00 % netto	94 44
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	81 41

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 16 corr. in Graffignano, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 20 febbraio 1924.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Revoca del concorso pei posti di vice-direttore presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena e di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 10 novembre 1923 (registrato alla Corte dei conti il 24 novembre successivo, registro 3, Economia nazionale, foglio 288) col quale veniva bandito il concorso per i posti di vice direttore presso le seguenti Regie stazioni agrarie e speciali:

Regia stazione agraria sperimentale di Modena;

Regia stazione sperimentale di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale;

Regia stazione bacologica di Padova;

Regia stazione di patologia vegetale di Roma;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1923 (registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1924, registro 1, Economia nazionale, foglio 170) con il quale la scadenza del concorso per i posti di vice direttore presso le Regie stazioni agrarie e speciali sopra indicate, bandito col citato decreto 10 novembre 1923, è prorogata al 31 marzo 1924;

Ritenuta l'opportunità di non dar seguito, al predetto concorso, limitatamente alla parte che si riferisce alle ripetute Regie stazioni di Modena e Acireale;

Decreta:

I decreti Ministeriali 10 novembre e 31 dicembre 1923, sopra ricordati, sono revocati per la parte relativa al concorso per i posti di vice-direttore presso la Regia stazione agraria sperimentale di Modena, e di agrumicoltura e frutticoltura di Acireale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

Revoca del bando di concorso per professore straordinario alla cattedra di botanica generale presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Portici.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 24 marzo 1923 (registrato alla Corte dei conti il 5 aprile successivo registro n. 3, agricoltura, foglio 9) col quale veniva bandito il concorso per professore straordinario alla cattedra di botanica generale (morfologia, fisiologia e sistematica) presso la Regia scuola superiore di Portici;

Considerata l'opportunità di non dare seguito al concorso;

Decreta:

Il ricordato decreto Ministeriale 24 marzo 1923, concernente il bando di concorso per professore straordinario alla cattedra di botanica generale (morfologia, fisiologia e sistematica) presso la Regia scuola superiore di agricoltura di Portici, è revocato

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1924.

Il Ministro: CORBINO.

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.